



## STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla  
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



[www.ansaldiassociati.it](http://www.ansaldiassociati.it)

[www.marcoansaldicommercialista.it](http://www.marcoansaldicommercialista.it)

19.12.2017

### **INFORMATIVA FISCALE DEL 19 DICEMBRE 2017**

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2017 pag. 2
- COMUNICAZIONE DATI FATTURE pag. 3
- ANOMALIE SULL'ANNO 2015 pag. 3
- SPESE DI PUBBLICITA' pag. 3
- STUDI DI SETTORE pag. 4
- DAL 2018 SI ALLARGA LO SPLIT PAYMENT pag. 4
- RIAPERTA LA ROTTAMAZIONE PER I RUOLI pag. 5
- STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI pag. 6
- GLI OMAGGI NATALIZI pag. 7
- MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPESOMETRO pag. 8
- FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING pag. 8
- IL MINISTERO SPIEGA LE SANZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA pag. 9
- CONVIVENTE CHE PRESTA ATTIVITÀ NELL'IMPRESA DEL CONVIVENTE pag.10
- ASSEGNO DI NATALITA': rinnovo Isee 2017 entro il 31 dicembre pag.10
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE – VERSAMENTO TFR pag.11

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

## VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2017

Entro il prossimo 27 dicembre 2017 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare **l'acconto per l'anno 2017**.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.

### Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
<b>I metodi per determinare l'acconto Iva</b> →	<b>storico</b>	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	<b>analitico</b>	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	<b>previsionale</b>	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

### Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva
<ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;</li><li>• soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2017;</li><li>• soggetti cessati prima del 30.11.2017 (mensili) o del 30.9.2017 (trimestrali);</li><li>• soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;</li><li>• soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2017 risulta un'eccedenza a credito;</li><li>• soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2017;</li><li>• soggetti che hanno adottato il regime dei "minimi";</li><li>• soggetti che nel corso del 2017 sono usciti dal regime dei minimi;</li><li>• soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro;</li><li>• produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);</li><li>• soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;</li><li>• soggetti esercenti attività di intrattenimento;</li><li>• soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili</li></ul>

## COMUNICAZIONE DATI FATTURE

### Confronto tra i dati fatture del primo semestre 2017 e le liquidazioni periodiche Iva

L'Agenzia delle entrate sta spedendo le *lettere di compliance* ai contribuenti per i quali risulta non pervenuta la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per il primo o il secondo trimestre 2017, a seguito del confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva relativi al primo semestre 2017 (mediante l'invio della comunicazione dati fatture scaduta il 16 ottobre 2017).

Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo pec dei contribuenti interessati e il mancato invio della comunicazione della liquidazione periodica Iva potrà essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso.

## ANOMALIE SULL'ANNO 2015

### Anomalie riscontrate tra il volume d'affari e lo spesometro relativi al periodo di imposta 2015

L'Agenzia delle entrate sta spedendo le *lettere di compliance* ai contribuenti per i quali risulta non coincidere l'importo degli acquisti dichiarato dai clienti soggetti passivi Iva e il volume d'affari dichiarato nella dichiarazione Iva 2016.

Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo pec dei contribuenti interessati: possono essere fornite giustificazioni all'Agenzia delle entrate alle anomalie segnalate ovvero possono essere regolarizzati gli errori/violazioni mediante il ravvedimento operoso.

## SPESE DI PUBBLICITA'

### Credito d'imposta per le pubblicità sui giornali e sulle emittenti radiotelevisive locali

Ai sensi del D.L. 50/2017 sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale è concesso un **credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati** rispetto all'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, elevato al **90% nel caso di microimprese**, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono quelli che consistono nell'acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: l'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile agli **investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017**. Per l'istanza di accesso all'agevolazione, verrà messa a disposizione un'apposita piattaforma dell'Agenzia delle entrate attraverso la quale presentare una prenotazione telematica in una finestra temporale che potrebbe andare dal 1° al 31 marzo di ogni anno.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

## STUDI DI SETTORE

### **Pubblicate le informazioni statistiche fino al periodo di imposta 2016**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato le statistiche relative a tutti gli studi di settore dal 2011 al 2016: selezionando il dato aggregato di tutti gli studi oppure di un determinato macrosettore è possibile visualizzare i ricavi o compensi dichiarati, la percentuale di congrui e coerenti rispetto alla platea, il numero di posizioni congrue e non per effetto dei correttivi relativi alla crisi economica.

E' possibile raffinare la ricerca anche sulla base del singolo modello di studio di settore presentato: il link per accedere è

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/StudiSetto re/Statistiche+studi+settore/?page=studisettoreimp>

### **DAL 2018 SI ALLARGA LO SPLIT PAYMENT**

Il D.L. 148/2017, recentemente convertito in legge, ha operato un'ulteriore estensione del campo di applicazione del regime dello *split payment*, istituto che impone in capo al soggetto destinatario della fattura l'onere di versare la relativa imposta (che quindi viene "trattenuta", anziché essere pagata al fornitore).

Dallo scorso 1 luglio sono operativi gli ampliamenti recati dal D.L. 50/2017; il D.L. 148/2017 ha apportato ulteriori ampliamenti che saranno operativi dal 1° gennaio 2018.

#### **I soggetti interessati dal 2018**

La disciplina della scissione dei pagamenti, oltre che alle P.A. nei confronti delle quali opera l'obbligo di emissione della fattura elettronica (verificabili sull'indica IPA), trova altresì applicazione per i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- c) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile;
- d) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ;
- e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
- f) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 3, comma 2, D.L. 148/2017 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, nel quale saranno stabilite le modalità di attuazione della nuova disciplina.

## RIAPERTA LA ROTTAMAZIONE PER I RUOLI AFFIDATI DAL 2000 AL 2016 PER COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO LE DOMANDE ENTRO IL 21.4.2017

Per effetto di quanto previsto nella legge di conversione del D.L. 148/2017 tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda entro lo scorso 21 aprile 2017 potranno accedere alla sanatoria dei carichi affidati dal 2000 al 2016 all'Agente della riscossione alle medesime condizioni della disciplina originaria (stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora) presentando **l'istanza entro il 15 maggio 2018**.

Sono state, infine, posticipate le rate per coloro che hanno aderito alla rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 e confermata la facoltà di aderire alla rottamazione per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Casistiche	Rottamazione di sanzioni e interessi di mora	Rate	Note
<b>Carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 per i quali non è stata presentata istanza di rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016</b>	È possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l'istanza entro il 15.5.18. Il modello da utilizzare sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate	Il numero massimo di rate è pari a 3, con scadenze di pagamento fissate al 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019	In presenza di piani di rateazione, è consigliabile anticipare la presentazione dell'istanza poiché da questo momento sono sospese le rate sino alla prima
<b>Carichi dal 1.1.2000 al 31.12.16 per i quali è stata rigettata l'istanza per non avere pagato le rate scadute</b>	È possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l'istanza entro il 15.5.18.	Dopo avere presentato l'istanza, l'Agenzia Entrate comunicherà l'importo delle rate scadute al 31.12.16 che andrà pagato entro il 31.7.18.	Nella versione non convertita del D.L. 148/2017 il termine per ripresentare l'istanza era fissato al 31.12.17, ora al 15 maggio 2018
<b>Scadenze di versamento delle rate per coloro che hanno aderito alla rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016</b>	Il termine per il versamento delle prime 3 rate del piano di rateazione derivante dalla rottamazione è fissato al 7.12.17	La quarta rata è fissata al 31 luglio 2018 (prorogata rispetto al 30 aprile 2018) e la quinta rata è fissata al 30 settembre 2018	Nella versione non convertita del D.L. 148/017 il termine per pagare le prime 3 rate era fissato al 30.11.17, ora al 7.12.17
<b>Rottamazione dei carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017</b>	E' possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l'istanza entro il 15.5.2018	Dopo avere presentato la domanda, l'Agenzia Entrate liquiderà l'istanza di definizione. Il numero massimo di rate è pari a 5	Per aderire alla rottamazione dei carichi 2017 non rilevano eventuali morosità esistenti su piani di dilazione in essere.

## STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2016 è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

### La stampa "cartacea" dei registri contabili

Affinché i registri contabili dell'esercizio 2016 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei il **31 gennaio 2018**.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32,00 euro ogni 100 pagine o frazione
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32,00 euro ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali	no	non dovuta	

### L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione digitale è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "informatici"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
registri fiscali	no	non dovuta	

## GLI OMAGGI NATALIZI

Come capita ogni anno al termine dell'esercizio e in concomitanza con l'arrivo del natale le aziende provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio,
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.

### Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore a 50 euro	integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro	la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

### Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate.

### Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi.

## MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPESOMETRO

Con la recente conversione in legge del D.L. 148/2017 viene introdotto un nuovo articolo 1-ter, rubricato “*Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute*”, che prevede importanti modifiche in relazione all’adempimento previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”).

Di seguito le modifiche introdotte.

### Senza sanzioni la ripresentazione dei dati relativi al primo semestre 2017

Per ogni fattura non comunicata è prevista la sanzione che va da 2 euro a fattura fino a 1.000 euro a trimestre, e, in caso di errore corretto entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1 euro a fattura e 500 euro per il trimestre. Nessuna di queste sanzioni verrà applicata in relazione a errori commessi nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017 qualora i dati esatti vengano trasmessi entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

### Dal 2018 la trasmissione torna trimestrale con facoltà di invio semestrale

A partire dalle fatture emesse e ricevute nell’anno 2018 la trasmissione telematica torna ad essere trimestrale, come peraltro previsto dall’originario provvedimento normativo che regola l’adempimento. Sarà comunque data facoltà ai contribuenti di poter trasmettere i dati con cadenza semestrale, riproponendo quindi la stessa tempistica già seguita per l’anno d’imposta 2017.

### Dati anagrafici semplificati

Con riferimento ai dati anagrafici di clienti e fornitori sarà possibile limitare la trasmissione al solo numero di partita Iva per i soggetti passivi o al solo codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, oltre alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

### Reintrodotta la facoltà di trasmettere il documento riepilogativo

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, D.P.R. 695/1996, sarà facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo.

## FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING

L’articolo 4-bis, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle cessioni di beni:

- a favore di soggetti *extra UE*;
- di importo complessivo (cioè Iva compresa) superiore a 154,94;
- destinati all’uso familiare o personale;
- da trasportarsi al seguito nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE.

Tali operazioni possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, a condizione che i beni siano trasportati fuori della UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.



Trattasi, normalmente, delle vendite effettuate dai commercianti al dettaglio a favore di turisti extracomunitari che visitano il nostro Paese.

In tali casi, è previsto che l'Iva si eventualmente da corrispondere alla dogana del Paese di residenza (secondo le normative del singolo Stato), poiché il bene andrà in consumo in quel luogo e, per conseguenza, possa non essere assolta in Italia.

La detassazione può avvenire in 2 modalità:

- direttamente al momento della vendita, vincolando l'acquirente a fornire al cedente la prova dell'avvenuta esportazione dei beni;
- in un momento successivo, con obbligo del cedente di rimborsare l'Iva originariamente pagata, quando gli verrà fornita la prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale comunitario.

### **IL MINISTERO SPIEGA LE SANZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA**

Si informano che il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 12 ottobre 2017, n. 3, ha fornito le proprie indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Ai sensi dell'articolo 41, D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria: in tal senso, vi sono almeno 3 fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.

La sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

1. articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.). La violazione comporta **l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro**;
2. articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria. La violazione comporta **l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro** (raddoppiata se riferita a più di 5 lavoratori; triplicata se più di 10);
3. articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e in sede ispettiva si riscontrano che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro. La violazione comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro**.

L'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire *"nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza"* in forza dell'articolo 13, D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.

## CONVIVENTE CHE PRESTA ATTIVITÀ NELL'IMPRESA DELL'ALTRO CONVIVENTE

Come noto è stata varata, nel corso del 2016, la nuova normativa in tema di unioni civili, tra persone dello stesso sesso, e la disciplina delle convivenze, quest'ultime intese come convivenza stabile tra 2 persone senza vincoli di matrimonio o parentela e affinità. Tale novità legislativa ha comportato, necessariamente, delle modifiche sul piano dei rapporti lavoristici e tributari.

Su quest'ultimo aspetto, l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a esprimersi, con risoluzione n. 134/E/2017, a fronte di una specifica domanda di interpello, concernente il caso di un convivente il quale si trovi a prestare la propria opera lavorativa all'interno dell'impresa individuale dell'altro convivente.

La richiesta, accostandosi di fatto a quanto previsto per l'impresa familiare, è in sintesi la seguente: può essere attribuita una quota del reddito d'impresa al convivente, non titolare, che presta il proprio lavoro?

Se, da un lato, per le unioni civili, data la loro assimilazione alla situazione di coniugio, si rende applicabile quanto stabilito per l'impresa familiare *ex* articolo 230-*bis* cod. civ., per la casistica ben diversa delle convivenze è stato appositamente introdotto, nel codice civile, l'articolo 230-*ter*. Sul tema reddituale, tale norma dichiara che al convivente, che presti un'opera stabile nell'impresa dell'altro convivente *more uxorio*, spetta il diritto di partecipare agli utili.

Appurato questo dato civilistico, il problema si sposta sul piano strettamente fiscale.

L'art. 5, Tuir, dispone infatti che, nei casi di impresa familiare, al collaboratore possa essere attribuita una quota del reddito imponibile aziendale, non superiore al **49%**.

L'Agenzia delle entrate, pur specificando che il dato normativo parrebbe restringere la disciplina tributaria alla sola area dell'impresa familiare, ritiene di dover interpretare in maniera estensiva la disposizione suddetta, affermando come la regola fiscale risulti quindi applicabile anche ai casi di convivenza.

Ne deriva, pertanto, che al convivente che presti la propria opera in via continuativa nell'impresa dell'altro convivente, possa essere attribuita una quota del reddito entro il limite massimo del 49%.

Si ricorda, per inciso, che l'impresa familiare, come a maggior ragione l'impresa intestata al convivente, pur con la peculiare disciplina civilistica, rimane giuridicamente nella forma di impresa individuale.

## ASSEGNO DI NATALITA': rinnovo Isee 2017 entro il 31 dicembre

L'Inps, con messaggio n. 4476 del 10 novembre 2017, ha informato che a molti utenti è stata sospesa l'erogazione dell'assegno di natalità nell'anno 2017, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, ma non avendo ancora provveduto alla presentazione della Dsu utile al rilascio dell'Isee per l'anno 2017.

Affinchè l'Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità, e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che avevano in pagamento l'assegno nel 2016 presentino la Dsu per l'anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017.

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE – VERSAMENTO TFR

La Covip, con delibera 25 ottobre 2017, pubblicata in G.U. 259/2017, e con circolare n. 5027 del 26 ottobre 2017, ha illustrato le principali novità relative alla previdenza complementare previste dalla Legge sulla concorrenza (L. 124/2017).

In particolare, si illustrano le seguenti novità:

- gli accordi che possono stabilire la percentuale minima di Tfr maturando che può essere destinato alla previdenza complementare sono tutte le fonti istitutive abilitate a disporre relativamente alla quota di trattamento di fine rapporto;
- relativamente all'ampliamento delle condizioni per fruire dell'anticipo della prestazione pensionistica, la Covip precisa che è ridotto il periodo di inoccupazione da 48 a 24 mesi, che riconosce la possibilità di richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso al regime previdenziale obbligatorio;
- è introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di RITA fino al conseguimento della pensione obbligatoria;
- relativamente alla facoltà di riscatto totale della posizione nei casi di invalidità permanente, che comporta una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporta l'inoccupazione per più di 48 mesi;
- in merito alla possibilità di riscatto alla cessazione dei requisiti di partecipazione, in caso di adesioni individuali, la Covip ritiene che il presupposto legittimante l'esercizio della citata facoltà debba essere il possesso dello *status* di lavoratore al momento dell'adesione, o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione, e la sopravvenuta perdita di tale requisito.
- la società stessa deve assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva che deriva dalla rinuncia al Tfm;
- in assenza di una contropartita non trova applicazione il principio del c.d. incasso giuridico e gli stessi amministratori non vengono assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.